



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Art. 20, comma 1, del D.Lgs 175/2016. Revisione periodica delle società partecipate

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore 19:15, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria, seduta Pubblica**, di prima convocazione
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome	Presenza/Assenza
DEL ZOTTO MARCELLO	Presente
VERSOLATO FRANCA	Presente
NONIS ANDREA	Presente
VIT STEFANO	Presente
LUCHIN MARCO	Presente
PERESSUTTI DIEGO	Presente
MARZIN ELENA	Presente
ZARAMELLA SABINA	Presente
ORNELLA PAOLA	Presente
CASSIN GIANFRANCO	Presente
CORINI ALESSANDRO	Presente
ZOPPOLATO BEPPINO	Presente
GARDIN MARIA ELENA	Presente
TONIN DANILO	Presente
BIASIO NICOLETTA	Presente
ODORICO FEDERICO	Presente
ZOPPOLATO EUGENIO	Presente

Scrutatori:

CASSIN GIANFRANCO
CORINI ALESSANDRO
TONIN DANILO

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO, in qualità di SINDACO.

Assiste Dazzan Anna, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all'esposizione dell'argomento sopra riportato.

Parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Dazzan Anna

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]”
- l'art. 24, comma 1, aveva disposto la “revisione straordinaria delle partecipazioni”, da effettuarsi entro il 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20, comma 2, del TUSP;
- l'art. 20, comma 2, del TUSP prevede che “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

RICORDATO CHE l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP

individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute direttamente ed indirettamente dal Comune e che per quest'ultime si limita a quelle individuabili come da art.2 del TUSP;

PRECISATO che come indicato nel suddetto articolo:

- per “partecipazione indiretta” si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica” (art.2, comma 1, lett. g);
- per “controllo” si intende “la situazione descritta nell'art.2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art.2, comma 1, lett. b);

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2017 è stata effettuata la “revisione straordinaria delle partecipazioni” detenute dal Comune ed è stato previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:

- Ambiente Servizi S.p.A.;
- Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

RICORDATO che, con deliberazione n. 64 del 30.11.2017, il Consiglio Comunale ha preso atto di quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 22 settembre 2017, con la quale sono state assegnate al Comune di Sesto al Reghena n.1035 azioni di ATAP S.p.A.;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Razionalizzazione periodica delle società partecipate” è stato confermato il mantenimento senza interventi delle seguenti società:

- Ambiente Servizi S.p.A.;
- Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

DATO ALTRESI' ATTO che con il medesimo provvedimento, per quanto concerne ATAP SPA, è confermata la volontà di dismissione della partecipazione da portare a termine mediante alienazione o conferimento quote alla società di scopo Friulia S.p.A., ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società, precisando che la dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società e che in subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia S.p.A. rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dismissione il più possibile definita, si cercherà una possibile soluzione alternativa e, tra le altre, si individua la possibilità che ATAP S.p.A. acquisisca le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato, in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione;

RITENUTO necessario quindi procedere all'“analisi sull'assetto complessivo delle società”, con l'adozione di un “piano di razionalizzazione”, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016, come indicato nella relazione tecnica allegata sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (vengono mantenute senza interventi le partecipazioni in Ambiente Servizi S.p.A. e Livenza Tagliamento Acque S.p.A. si prevede per ATAP S.p.A. la necessità di razionalizzazione, con cessione della partecipazione a titolo oneroso);

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l'analisi dell'assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del Consiglio Comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del D..Lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

PRESO ATTO del parere espresso in data 11.12.2019 prot 14957 dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n.3), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTE le schede riportate nella relazione tecnica allegato A) contenenti dati ed informazioni per ciascuna società;

ACQUISITO ai sensi dell'art.49 decreto legislativo n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco: Spiega che annualmente il legislatore impone l'obbligo di effettuare una ricognizione delle società partecipate; per quanto riguarda il Comune di Sesto al Reghena il piano prevede il mantenimento di Ambiente e Servizi e di LTA. Per quanto concerne ATAP, invece il piano evidenzia come le quote siano pervenute al Comune a seguito della dismissione della Provincia di Pordenone; ora che è stata aggiudicata in via definitiva la gara per il trasporto pubblico locale della Regione FVG all'ATI cui ATAP si è associata, la Regione stessa vuole ridare energia a questa società acquisendo la maggioranza delle quote attraverso Friulia. Atap svolge il servizio pubblico locale che non rientra tra le funzioni istituzionali del Comune per cui si conferma la volontà di alienare le quote già espressa in precedenza.

Zoppolato B: Chiede cosa portino Ambiente e servizi e LTA al Comune; in particolare, evidenzia come la questione sollevata nel precedente consiglio comunale da parte del gruppo di minoranza relativa alle bollette di LTA non sia ancora chiusa. Sottolinea come non abbia trovato per Ramuscello un'ordinanza del Sindaco che obbliga i cittadini ad allacciarsi alla fognatura e quindi tutto continua ad essere scaricato a cielo aperto e i cittadini pagano una tariffa per inquinare. Chiede poi quali benefici o vantaggi portino gli utili reinvestiti da queste società, visto che a Ramuscello LTA non ha realizzato neppure una vasca di decantazione.

Sindaco: Risponde che gli utili reinvestiti da ciascuna società dipendono dall'avanzo di gestione che viene evidenziato nell'ambito del bilancio consolidato. Ricorda poi che l'obbligo di allaccio alla fognatura è dato per scontato dal legislatore nel momento in cui l'infrastruttura "passa davanti" all'abitazione. Fa presente che la sua abitazione, come tutte le altre, vengono autorizzate dal punto di vista edilizio con la realizzazione di una vasca imhoff quindi è già obbligatoria una depurazione "domestica" tant'è che l'unica parte di tariffa richiesta è la quota di "fognatura" e non quella di "depurazione". Ricorda che molte parti del territorio devono essere infrastrutturate e che il piano d'ambito relativo ai 26 Comuni dell'ambito interregionale, che riguarda un arco temporale di trent'anni, prevede spese di investimenti infrastrutturali per 415 milioni di euro.

Zoppolato B: Ritiene che fosse obbligatorio che il cittadino venisse informato con un ordinanza sindacale: è mancata totalmente l'informazione da parte del Comune alla cittadinanza. Evidenzia poi come sia contraddittorio che la latteria di Ramuscello sia stata obbligata ad avere un depuratore mentre vicino scorre un canale dove si scarica a cielo aperto.

Sindaco: Replica che il caseificio, come un'abitazione, deve predisporre un sistema di depurazione consono alla propria attività. Se un cittadino chiede di essere allacciato alla fognatura, LTA fa il sopralluogo e gestisce l'allacciamento.

Zoppolato B: Ribadisce come il Comune fosse obbligato a dare la giusta informazione e come siano quattro anni che questa cosa viene ribadita e solo ora LTA è uscita sui giornali pagando due pagine.

Peressutti: Ricorda che i depuratori sono stati costruiti 35 anni fa e come tutti in qualche modo hanno fatto finta che la questione fosse un problema che non esistesse, anche se la frazione di Ramuscello ha sempre rappresentato un caso a sé stante, anche per il tessuto urbanistico. A distanza di trent'anni la questione di LTA rientra nel rispetto della legge ed ora che è stata fatta chiarezza i cittadini devono pagare, e quindi ritengo che non sia vero affermare che i cittadini non sono informati.

Zoppolato B: Replica che ad oggi egli sta di fatto pagando una tassa per inquinare; non concorda che la ci sia stata chiarezza sulla normativa in quanto nel merito l'unica cosa che è cambiata è la prescrizione che passa da cinque anni a due anni.

- Tonin: Sottolinea che se c'è il servizio ci deve essere anche l'obbligo di allacciarsi, soprattutto se c'è una struttura adatta a fare questo lavoro.
- Sindaco: Ribadisce che l'allacciamento alla fognatura può anche essere molto oneroso per il cittadino ed in ogni caso c'è bisogno di tempo per realizzare le infrastrutture là dove mancano e che il piano d'ambito copre un piano trentennale degli investimenti.
- Tonin: Precisa che gli impianti sono vecchi e non tutti liberano acqua pura, di qui i cattivi odori che a volte si sentono nei canali.

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:

consiglieri presenti n. 17

consiglieri assenti: n. //

favorevoli: n. 11

Astenuti: //

Contrari: n. 6 (Zoppolato Beppino, Odorico Federico, Zoppolato Eugenio, Gardin Maria Elena, Biasio Nicoletta e Tonin Danilo)

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Sesto al Reghena alla data del 31.12.2018, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di confermare il piano di razionalizzazione per la società ATAP S.p.A., come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica, con le modalità e le nuove tempistiche ivi indicate, tenuto conto che:
 - il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
 - della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
 - della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;
- 4) di dare atto che per quanto concerne la società ATAP SPA viene confermata in via principale di confermare la dismissione della partecipazione mediante alienazione o conferimento quote anche graduale e parziale alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, con modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società, opzionando la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio;
- 5) di dare atto che in subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la

contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, il Sindaco viene autorizzato ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione. e comunque procedere alla alienazione di quella quota parte di azioni funzionale al perseguimento del piano degli investimenti dell'Ente;

- 6) di mantenere le partecipazioni in Ambiente Servizi S.p.A. e in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per le motivazioni indicate nelle relative schede, contenute nell'allegato A);
- 7) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 8) di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo del F.V.G., ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 9) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, struttura per il controllo e il monitoraggio individuata con D.M. del 16 maggio 2017, mediante l'apposito applicativo (sezione "PARTECIPAZIONI", accessibile dal collegamento <https://portaletesoro.mef.gov.it>);

di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art.22, comma 1, lett.d-bis) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m

Al fine di ottemperare alla scadenza del 31.12.2019, prevista dalla vigente normativa,

CON SEPARATA VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:

consiglieri presenti n. 17

consiglieri assenti: n. //

favorevoli: n. 13

Astenuti: //

Contrari: n. n. 4 (Odorico Federico, Gardin Maria Elena, Biasio Nicoletta e Tonin Danilo)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. 1960

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19-12-2019 all'albo On Line ove rimarrà esposta per 15 giorni.

F.to L'impiegato Responsabile

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo On Line del Comune dal 19-12-2019 al 03-01-2020, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Data 04-01-2020

L'impiegato Responsabile

Si certifica che la suesposta deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003 così come modificata dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

Data 04-01-2020

Il Segretario Comunale